**DELIBERA N. 23 DEL 28 APRILE 2022**

**Oggetto**: *MARTERNERI S.p.A. – Accordo Sostitutivo n.36/2011 - Atti Suppletivi n.57/2014 e n.4/2019 – Determinazione del canone demaniale 2017, 2018, 2019 e 2020.*

L'anno 2022 addì 28 del mese di aprile, il Comitato di gestione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno settentrionale ha adottato la seguente deliberazione.

**IL COMITATO DI GESTIONE**

**VISTO** l'articolo 9, comma 5, lettere g) e h) della legge 84/1994 e ss.mm./ii. (di seguito anche la "*Legge*");

**VISTO** il Regolamento per la disciplina dello svolgimento delle attività del Comitato di gestione, come da ultimo modificato con delibera di questo Comitato n.34 in data 20.12.2021;

**VISTO** il previgente Regolamento d'uso delle aree demaniali marittime approvato con decreto n.121/Comm. in data 24.11.2003, reso esecutivo con Ordinanza n.34/2003 e sanzionato con delibera dell'allora Comitato Portuale n.11 in data 30.01.2004 per come integrato e modificato con delibera n.44 del 26.11.2004;

**VISTA** la delibera dell'allora Comitato Portuale n.15 in data 20.07.2010, resa esecutiva con Ordinanza n.24 in data 20.07.2010;

**VISTI** gli art. 13 e ss. del citato regolamento che disciplinavano, tra l'altro, la riduzione dei canoni concessori a fronte di investimenti effettuati dai soggetti concessionari in relazione ai beni assentiti, ciò anche in coerenza con la normativa in materia dei canoni per concessioni portuali, che riconosce agli Enti portuali un certo grado di discrezionalità nella determinazione degli stessi, allo scopo di consentire il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo dei traffici portuali;

**VISTO** in particolare l'articolo 14 del citato regolamento che, ai fini della riduzione del canone delle concessioni rilasciate mediante i soli accordi sostitutivi, attribuiva rilevanza oltre che agli investimenti strutturali, agli investimenti aventi ad oggetto *"[...], gru e mezzi d'opera portuali"* – che appaiono dunque qualificabili come investimenti strumentali – a condizione che comportassero il raggiungimento di almeno uno degli obiettivi previsti dallo stesso articolo in termini di traffico, occupazione e/o valore degli investimenti;

**RILEVATO** che l'adozione di una delibera *ex* art. 9, comma 5, lettera h) della Legge e la conseguente sottoscrizione di Accordo sostitutivo, attestavano che le previsioni contenute nel Piano di Impresa a corredo dell'istanza di concessione fossero in linea con il disposto di cui al richiamato art.14;

**CONSIDERATO** dunque che, subordinatamente ai citati presupposti (sottoscrizione dell'accordo sostitutivo e raggiungimento di almeno uno degli obiettivi di cui all'art. 14), gli investimenti strumentali sono equiparabili a quelli strutturali se ritenuti idonei ad incrementare la produttività dello scalo, accrescendo in tale modo e in senso lato il valore dei beni demaniali cui sono riferiti e, dunque, consentendo il discendente abbattimento del canone demaniale, anch'esso previsto nell'art.14;

**VALUTATO** altresì, per tutto quanto sopra, che ai fini del predetto abbattimento di canone gli investimenti strumentali debbono essere coerenti con i contenuti del Piano di Impresa validato con la delibera di rilascio della concessione;

**RITENUTO** inoltre che, con riferimento agli investimenti strumentali, la prevista valutazione di congruità e inerenza – ai fini del discendente e proporzionato abbattimento di canone –debba essere condotta avuto riguardo alla capacità degli stessi di incrementare la produttività dello scalo;

**RITENUTO** coerente procedere alla misurazione di tale capacità in relazione al raggiungimento, da parte del concessionario, degli obiettivi contenuti nel Piano di Impresa presentato a corredo dell'istanza di concessione e validato con delibera *ex* art. 9, comma 5 lettera h) della Legge;

**RITENUTO** dunque necessario, in coerenza con i criteri previsti dal previgente regolamento di settore, che la predetta misurazione sia condotta verificando lo scostamento percentuale tra gli obiettivi contenuti nel piano di impresa – in termini di traffico, occupazione nonché valore degli investimenti – e le effettive *performance* realizzate dal concessionario, con individuazione di un'aliquota media finale da applicare (annualmente) al monte investimenti al fine di determinarne proporzionalmente il valore ammesso per l'abbattimento del canone demaniale;

**RITENUTO** inoltre, al fine di garantire una necessaria proporzionalità tra gli esborsi sostenuti dal concessionario per gli investimenti strumentali e la specifica riduzione del canone operata dall'Amministrazione, che il corrispettivo di eventuali alienazioni/demolizioni relative a mezzi d'opera, il cui valore d'acquisto era già stato conteggiato come investimento ai fini dello scomputo del canone demaniale, nonché l'ammontare di eventuali contributi pubblici percepiti dalla Società, debba essere decurtato dal monte investimenti;

**VISTO** l'Accordo Sostitutivo di Concessione demaniale n.36/2011, come modificato con Atti suppletivi n.57/2014 e n.4/2014, rilasciato alla MARTERNERI S.p.A. – già SCOTTO & C. S.r.l. e NERI S.r.l. – (di seguito anche MARTERNERI o "la Società") per l'utilizzo di aree demaniali marittime ubicate presso il Varco Valessini, retrostanti la Calata Pisa e sul Molo Italia del porto di Livorno, allo scopo di mantenere e gestire un terminal per la ricezione, imbarco/sbarco, smistamento, movimentazione e deposito di prodotti forestali e merci varie;

**VISTO** in particolare l'Atto suppletivo n.57/2014, sottoscritto in esecuzione della Delibera n.25/2013, con il quale è stata modificato, in ampliamento, il sedime demaniale oggetto della concessione demaniale assentita alla società con l'Accordo sostitutivo di cui al precedente paragrafo, sulla base del Piano di Impresa a tal fine presentato dalla Società;

**DATO DUNQUE ATTO**, per quanto rileva ai fini della presente Delibera, che la concessione in parola rientra pienamente nella fattispecie di cui al citato art.14 del previgente regolamento;

**VISTA** la relazione istruttoria redatta dal Responsabile del procedimento ai sensi della legge n.241/1990 ss.mm./ii., assunta a protocollo n.62820 in data 17.12.2021, con la quale è stato calcolato il canone demaniale dovuto dalla Società, in ragione dell'atto concessorio in argomento, per le annualità 2017, 2018, 2019 e 2020;

**DATO ATTO** che la citata relazione contiene altresì le risultanze dell'istruttoria condotta - secondo i criteri sopra indicati e già illustrati a questo Comitato di Gestione nelle sedute del 02.03.2021 e del 3.12.2021 – in merito ai complessivi investimenti, realizzati dal concessionario nel periodo di riferimento (2016 – 2019), ai fini degli abbattimenti di canone previsti dalla previgente regolamentazione;

**PRESO ATTO** che con lettera, assunta al protocollo dell'Ente con n.2608 del 7.1.2022, la Società ha riscontrato la nota prot.n. 62924 del 17.12.2021, con la quale la predetta Relazione Istruttoria le è stata notificata, ai fini della presentazione di eventuali osservazioni e/o pertinente documentazione integrativa;

**VISTA** la relazione istruttoria prot.int. n.25447 del 19.4.2022 con la quale sono state analizzate le osservazioni presentate dal concessionario, concludendo per la conferma dei contenuti della Relazione Istruttoria n.62820/2021;

**RITENUTO**, per tutto quanto sopra evidenziato, di condividere le risultanze dell'iter istruttorio condotto – come emergente nelle citate relazioni istruttorie e nella presente Delibera – con particolare riferimento al valore ammissibile degli investimenti realizzati, ai fini degli abbattimenti del canone demaniale ai sensi del previgente Regolamento, nonché in relazione al riscontro delle osservazioni presentate da concessionario;

**PRESO ATTO** che, come da Provvedimento del Presidente n.195/2016, il valore residuo degli investimenti realizzati dal concessionario al 31.12.2016, a seguito degli abbattimenti sul canone 2016, risultava esaurito;

**RITENUTO** dunque di dover procedere, all'esito della soprarichiamata istruttoria, alla definitiva determinazione del canone da corrispondersi, per gli anni 2017, 2018, 2019 e 2020, da parte della Società, in relazione al titolo concessorio in parola;

**RICHIAMATO** il Provvedimento del Commissario dell'allora Autorità Portuale n.02/2017, afferente alle riduzioni di canone previste per i periodi di utilizzo di banchine e aree demaniali in concessione ai terminalisti per l'accosto di navi da crociera;

**PRESO ATTO** delle misure fissate dal Ministero competente, negli anni di riferimento, per l'aggiornamento dei canoni demaniali secondo le variazioni dell'indice ISTAT;

**RICHIAMATI** gli articoli 13 e 18 della Legge, nonché l'art. 7 del DL 400/1993 convertito con L.494/1993;

**VISTO** lo schema di delibera sottoposto all'esame di questo Comitato a corredo della predetta documentazione istruttoria;

**SENTITA** l'illustrazione del Segretario di questo Comitato riferita alla proposta in questione e alla legittimità degli atti istruttori;

**VISTO** l'esito della votazione conclusasi, come da verbale, in senso favorevole alla proposta del Presidente;

**DELIBERA**

1. Il canone dovuto da parte della Società in ragione dell'utilizzazione delle aree e dei beni assentiti con gli atti concessori in premessa richiamati, è determinato, come da Relazione Istruttoria n.62820/2021 e relative schede di calcolo, fatto salvo eventuale successivo conguaglio, in:
   - € 1.186.567,70 per l'anno 2017;
   - € 1.212.658,10 per l'anno 2018;
   - € 1.248.851,66 per l'anno 2019;
   - € 1.240.668,74 per l'anno 2020.

2. Il valore degli investimenti realizzati dalla società nel periodo 2016 – 2019 e ritenuti ammissibili, congrui ed inerenti, sono annualmente riportati ad abbattimento dei canoni demaniali di cui al punto 1 della presente Delibera, ai sensi della regolamentazione allora vigente ed applicabile in materia, nella misura massima del 50% degli stessi e fermo restando il limite massimo del 50% del canone dovuto, il tutto come da Relazione Istruttoria in premessa richiamata ed in coerenza con la parte premessa della presente Delibera.
3. Gli abbattimenti operati sui canoni dovuti per il periodo 2017 – 2020, sono pertanto determinati come segue:
   - € 77.076,05 per l'anno 2017
   - € 131.288,30 per l'anno 2018;
   - € 48.689,14 per l'anno 2019;
   - € 19.965,63 per l'anno 2020.
4. In ragione degli abbattimenti di cui al punto precedente, nonché - per gli anni 2017, 2018 e 2019 - delle riduzioni ex Provvedimento n.2/2017, il canone demaniale da corrispondere da parte della società, in relazione agli atti concessori in premessa richiamati, è determinato, per il periodo 2017 – 2020, come segue, fatto salvo eventuale conguaglio:
   - € 1.105.013,23 per l'anno 2017:
   - € 1.079.100,32 per l'anno 2018;
   - € 1.195.954,96 per l'anno 2019;
   - € 1.220.703,12 per l'anno 2020.
5. L'ammontare residuo degli investimenti effettuati dal concessionario alla data del 31.12.2020, a seguito degli abbattimenti operati sui canoni 2017, 2018, 2019 e 2020, risulta esaurito senza alcun importo da riconoscere.
6. È dato mandato alla Direzione Demanio, Patrimonio e Lavoro portuale, di concerto con la Direzione Finanza, Contabilità e Risorse umane, di provvedere, sulla base gli importi già corrisposti dalla Società per le annualità in parola, a richiedere i relativi conguagli.

7. La presente delibera, dalla quale non derivano oneri a carico dell'Ente, è pubblicata in apposita sezione del sito istituzionale dell'Autorità e notificata alla Società concessionaria unitamente alla Relazione Istruttoria prot.int. n.25447 del 19.4.2022.

**IL SEGRETARIO**

MATTEO PAROLI
AUT. PORTUALE MAR TIRRENO SETTENTRIONALE
SEGRETARIO GENERALE
28.04.2022 16:27:33 GMT+00:00

**IL PRESIDENTE**

LUCIANO GUERRIERI
AUT. PORTUALE MAR TIRRENO SETTENTRIONALE
Presidente
29.04.2022 12:14:25 GMT+00:00

**PRESENTI E VOTANTI**

| COMPONENTI | PRESENTI | VOTANTI | VOTAZIONE | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Favorevoli | Contrari | Astenuti |
| Luciano Guerrieri | x | x | x | | |
| Maurizio Poli | x | x | x | | |
| Nerio Busdraghi | x | x | x | | |
| Simone Verucci | x | x | x | | |
| Gaetano Angora | --- | --- | --- | | |